



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N° 79/2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** la nota assunta a protocollo n°32831 in data 09/10/2018, con la quale la A.s.d. “Venicemarathon Club” – sede legale in Venezia Mestre, alla via Linghindal n°5/5 – ha richiesto l’emissione di apposita Ordinanza per la disciplina della navigazione (nei canali lagunari marittimi) e della circolazione stradale (nelle aree portuali aperte al libero transito) in occasione della 33^a edizione della manifestazione podistica denominata “VENICEMARATHON”, prevista svolgersi domenica 28 ottobre 2018;
- PRESO ATTO:** dell’esito della conferenza di servizi svoltasi presso la sede del Comune di Venezia in data 20/09/2018;
- VISTA:** la nota prot. n°13410 data 25/10/2018 dell’Autorità di Sistema Portuale di Venezia;
- RITENUTO:** opportuno disciplinare il traffico veicolare/pedonale relativo alle vie portuali interessate nonché il traffico nautico/marittimo afferente al bacino San Marco, onde garantire la pubblica e privata incolumità nonché la sicurezza della navigazione e della circolazione in senso lato, durante il transito dei concorrenti partecipanti alla gara in questione;
- ATTESO:** che le strade portuali ove è previsto il transito degli atleti partecipanti alla stessa manifestazione rientrano nel novero di quelle aperte alla pubblica circolazione;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°98/2015 in data 21/07/2015, relativa alla normazione dell’accesso in porto nonché della circolazione e sosta dei veicoli nelle aree portuali adiacenti al centro storico veneziano;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°175/2009 in data 29 dicembre 2008, con la quale è stato approvato il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel Porto di Venezia*”;
- VISTI:** gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii. (“*Nuovo Codice della Strada*”);
- VISTI:** gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 80 e 89 del relativo Regolamento di esecuzione (parte prima);

RENDE NOTO

che il **giorno 28 ottobre 2018, dalle ore 08.00 fino al termine della manifestazione** (previsto per le ore 15:30), le aree portuali di seguito elencate e ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di porto di Venezia, dopo l'avvenuto attraversamento del Ponte delle Libertà, saranno teatro della 33^a edizione della gara podistica denominata "VENICE MARATHON":

- Bretella Colombuola, parcheggio Nethun ubicato in zona ferroviaria, strada e parcheggio antistanti la Marsilio Editori, strada e parcheggio antistanti la Polizia di Frontiera di S. Andrea (Ramo S. Andrea), via della Scomenzera, ramo Santa Marta, Campo della Stazione di San Basilio;
- attraversamento del bacino San Marco su pontoni galleggianti allestiti dalla Punta della Salute alla Riva dei giardinetti di San Marco.

Per detta manifestazione, dal giorno 25/10/2018 inizieranno i lavori di assemblaggio del pontile galleggiante, il cui smontaggio inizierà al termine della stessa manifestazione podistica.

ORDINA

Articolo 1

(Circolazione stradale)

Il giorno 28 ottobre 2018, dalle ore 08.00 fino al termine della manifestazione "VENICEMARATHON" (previsto per le ore 15:30) è fatto divieto, a qualsivoglia tipologia di mezzo stradale, di circolare lungo la direttrice Bretella Colombuola, parcheggio Nethun ubicato in zona ferroviaria, strada e parcheggio antistanti la Marsilio Editori, strada e parcheggio antistanti la Polizia di Frontiera di S. Andrea (Ramo S. Andrea), via della Scomenzera, ramo Santa Marta, Campo della Stazione di San Basilio.

Articolo 2

(Deroghe alla circolazione stradale)

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, potranno comunque percorrere le aree portuali ivi elencate, "a passo d'uomo" e con il dispositivo di segnalazione supplementare visiva (ove presente) attivo:

- i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e delle Forze Armate;
- i mezzi di emergenza e pronto soccorso/intervento;
- i mezzi del Comitato organizzatore al seguito della manifestazione;
- i mezzi della Veritas, per il servizio di asporto rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Le auto della Polizia di Frontiera, per il periodo di interdizione della strada antistante la Caserma di Sant'Andrea interessata dalla manifestazione, potranno essere parcheggiate sulla Rampa di Sant'Andrea.

Articolo 3

(Controllo circolazione in ambito portuale)

Il Comitato organizzatore della manifestazione (di seguito C.O.) dovrà garantire, con proprio personale, il controllo della viabilità nelle aree portuali interdette al traffico veicolare, adottando ogni precauzione e misura del caso affinché sia tutelata la sicura circolazione di persone e mezzi e contestualmente garantito l'ordinato svolgimento della manifestazione.

In particolare, il C.O. dovrà garantire il costante presidio dei seguenti punti:

- via della Scomenzera – attraversamento pedonale all'altezza dell'imbarcadere dell'ACTV di Santa Marta;
- sottopasso della Rampa S. Andrea, area zona ferroviaria;
- rotatoria della Marittima all'ingresso della Bretella Colombuola.

Articolo 4

(Circolazione nautica)

Il giorno 28 ottobre 2018, dalle ore 08.00 fino al termine della manifestazione "VENICEMARATHON" (previsto per le ore 15:30), è fatto divieto, a tutte le unità, di navigare e/o sostare ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dal pontile galleggiante allestito all'imbocco del Canal Grande - bacino San Marco - e congiungente Punta della Salute alla riva dei Giardinetti reali di San Marco.

Tale divieto non si applica alle unità del C.O., incaricate delle riprese televisive della manifestazione.

Tutte le unità in transito nel bacino San Marco a distanza inferiore a 200 (duecento) metri dal ponte in parola, dovranno procedere a lento moto, in modo da non creare moto ondoso potenzialmente pericoloso per il sicuro svolgimento della manifestazione podistica.

Articolo 5

(Deroghe alla circolazione nautica)

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4 e in ragione del loro ufficio, è ammesso il transito sotto l'arcata del ponte:

- ai mezzi della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;
- ai mezzi in servizio di trasporto pubblico;
- alle unità destinate al servizio d'ordine, di pronto intervento e di pronto soccorso.

I limiti dimensionali per la validità della deroga di cui al precedente comma sono una larghezza massima inferiore a 8 (otto) metri e l'altezza massima delle sovrastrutture inferiore a 4 (quattro) metri. È fatto comunque obbligo, alle unità autorizzate in deroga al transito sotto l'arcata del ponte, di procedere con la massima cautela, evitando ogni urto alle opere del ponte stesso e avendo cura di disporsi sull'asse del sottopassaggio.

Articolo 6

(Messa in sicurezza)

Il C.O., con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione, dovrà assicurare che, lungo l'intero tragitto di gara, vengano le potenziali criticità a danno degli avventori e dei partecipanti, con particolare riferimento a quanto possa costituire ostacolo/impedimento/pericolo per gli atleti diversamente abili.

In particolare, dovranno essere posti in sicurezza attraversamenti ferroviari, dossi artificiali, sbarre mobili, dislivelli pericolosi e *new jersey*.

Articolo 7

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che la condotta non integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno puniti:

- ai sensi dell'articolo 6, comma 14 del Decreto legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii., per quanto attiene alle violazioni in materia di circolazione stradale;
- giusta articolo 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., per quanto attiene alle violazioni nautiche/marittime perpetrate da unità da diporto;
- dall'articolo 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, in tutti gli altri casi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene garantita anche mediante l'inclusione sul proprio sito *web* istituzionale www.venezia.guardiacostiera.it, alla sezione "Ordinanze".

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*